



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-424/19, 16 luglio 2020 ECL:EU:C:2020:581	Cabinet de avocat UR contro Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București e a.	VI sezione	rinvio pregiudiziale	Romania	Secondo grado	No		Principio dell'autorità della cosa giudicata	Imposta indiretta - iva
<b>Classificazione</b>									
imposte indirette - Iva									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
«1) Se nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva [2006/112], la nozione di "soggetto passivo" comprenda anche chi esercita la professione di avvocato. 2) Se il principio del primato del diritto dell'Unione consenta di derogare, in un procedimento successivo, all'autorità di cosa giudicata di cui gode una decisione giurisdizionale definitiva la quale ha stabilito in sostanza che, nell'applicare e interpretare la normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto, l'avvocato non cede beni, non esercita un'attività economica e non conclude contratti di prestazione di servizi, bensì contratti di assistenza legale».									
<b>Dispositivo</b>									
1) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona che esercita la professione di avvocato deve essere considerata un «soggetto passivo», ai sensi di tale disposizione. 2) Il diritto dell'Unione osta a che, nell'ambito di una controversia relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA), un giudice nazionale applichi il principio dell'autorità di cosa giudicata, qualora tale controversia non verta su un periodo d'imposta identico a quello di cui trattavasi nella controversia che ha dato luogo alla decisione giurisdizionale munita di tale autorità, né abbia il medesimo oggetto di quest'ultima, e l'applicazione di tale principio costituisca un ostacolo a che tale giudice prenda in considerazione la normativa dell'Unione in materia di IVA.									
<b>Nota redazionale</b>									
Nonostante sia un principio pacifico, per prassi prima che per norma, che la professione dell'avvocato rientri nel campo armonizzato dell'imposta sul valore aggiunto, il romeno Cabinet de avocat UR lo ha messo in discussione. Ha chiesto la cancellazione dall'elenco nazionale dei soggetti passivi iva e il conseguente rimborso dell'imposta a debito versata per uno specifico periodo (d'imposta) di permanenza nell'elenco. A sostegno della domanda, lo studio legale ha dedotto il passaggio in giudicato di una precedente pronuncia del giudice nazionale che aveva a suo favore affermato un principio generale di esclusione soggettiva e oggettiva dal campo dell'imposta della libera attività professionale forense. Secondo tale sentenza nazionale, infatti, l'avvocato non eserciterebbe alcuna attività economica e, di conseguenza, non potrebbe neppure effettuare operazioni di consegna di beni o di prestazioni di servizi, dal momento che i contratti conclusi con i suoi clienti sarebbero contratti (apparentemente atipici, par di capire) di assistenza legale. La sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020 (causa 424/19) in commento ha riaffermato il certo assoggettamento a iva della professione forense, pronunciandosi nuovamente anche sui limiti delle norme nazionali che disciplinano il giudicato quando dallo stesso deriva una lesione dell'ordinamento unionale. Agevolata dal fatto che nella fattispecie concreta la sentenza passata in giudicato riguardasse un periodo d'imposta non perfettamente coincidente rispetto a quella oggetto della questione pregiudiziale e un (invero non ben identificato) "oggetto diverso", la Corte ha potuto limitare la portata applicativa del giudicato e consentire a sé stessa e al giudice nazionale di ripristinare la corretta applicazione delle disposizioni sulla soggettività passiva iva. La soluzione, tuttavia, appare un compromesso non privo di conseguenze, anzitutto rispetto alla bilanciata coesistenza dell'ordinamento unionale con quelli nazionali e, dopo ancora, tra principi generali: da un lato, quello della certezza del diritto, dall'altro quello di effettività ed equivalenza. L'ormai evidente cristallizzazione del limite giurisprudenziale europeo al giudicato - necessitato dalla prevalenza del principio di effettività della norma unionale lesa rispetto a quello di certezza del diritto - rende palese il contrasto con l'orientamento opposto, affermato in Italia dalla Corte di Cassazione, d'estensibilità a più periodi d'imposta controversi del giudicato formatosi sulle qualificazioni giuridiche "tendenzialmente permanenti" dell'iva, tra le quali rientra certamente anche la soggettività passiva dell'avvocato.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									